dersi arbitro fra la maggioranza e la minoranza.

Questa è la mia osservazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Balenzano.

Balenzano. Prego la Camera di notare la gravità delle osservazioni fatte dall'onorevole Berio; e credo che il presidente del Consiglio sia incorso in un equivoco.

Secondo l'articolo in discussione, quando vi è una querela contro il sindaco anche per ingiurie o per una contravvenzione, al momento della citazione il sindaco è sospeso.

Pantano, *relatore.* Perchè può abusare del suo ufficio!

Balenzano. Ma questo mi pare eccessivo! Se il sindaco è condannato ad un giorno d'arresto per ingiurie semplici o per contravvenzioni, secondo l'ultimo capoverso di quest'articolo, egli decade dalla sua carica!

La Commissione poi non ha riflettuto che questa disposizione è in aperta contraddizione coll'articolo 127 della stessa legge, il quale dice che si decade dalle funzioni di sindaco per certi reati gravi. E questo è giustissimo. Ma che per la condanna ad un giorno d'arresto per contravvenzione, voi pretendiate che il sindaco debba decadere dalla carica, mi pare un'enormità, della quale non c'è che una sola scusante, che, cioè, essa non è proposta dalla Commissione, ma trovasi nella legge vigente.

Mi permetto quindi di pregare Commissione e Ministero di volere sospendere per mezz'ora la seduta (*Rumori*) per correggere l'articolo in modo che questo sconcio venga eliminato. (*Movimenti in vario senso*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pantano, *relatore.* Senza dubbio nè la Commissione nè il Governo ritengono col presente disegno di legge di aver rimediato a tutte le possibili lacune della legge comunale e provinciale, ma a taluni inconvenienti più gravi della legge medesima.

Quando si solleva questa questione a proposito di una disposizione, che già è in vigore da molti anni, senza aver dato luogo al minimo inconveniente, com'è possibile che la Commissione si arrenda alle osservazioni fatte?

È vero che c'è molta differenza fra le piccole inosservanze contemplate da questo articolo e la decadenza per ineleggibilità; m qui si tratta di altro.

In un caso si tratta di un titolo di inde gnità all'ufficio; nell'altro caso si tratta d revoca.

Ma voi dite: per una semplice ingiuri o contravvenzione, il sindaco dovrà dunqu essere sospeso dalle funzioni?

Sicuramente (*Rumori*); perchè, come uff ciale pubblico, può influire sui testimoni i un piccolo paese, dove ha preponderanza. l primo magistrato di una città dev'essere a disopra di ogni sospetto. Del resto il Cons glio può rieleggerlo perchè è rieleggibile s decade per condanna.

Per tutte queste ragioni, e perchè il gua dasigilli ha dichiarato, con più autorità c me, che, di fronte alle importanti osservazioi dell'onorevole Berio, la questione sarà st diata, e verranno proposti i provvediment che saranno del caso, prego la Camera c non voler soprassedere alla deliberazione dell legge soltanto per questo articolo.

E passo ad un altro punto.

L'onorevole De Nicolò ha domandato: pe che vogliamo modificare la pena della rim zione rendendola elastica, invece di lasciar fissa, com'è, per un dato periodo? E si è a pellato alla Commissione in nome della g ranzia della libertà. Ma è appunto per garanzia della libertà che la Commissione l proposto questa modificazione; perchè il p tere esecutivo, era prima nella ineluttabi necessità di applicare i sei anni d'inelegg bilità senza riduzione alcuna; mentre og potrà tener conto delle varie cause, cl hanno potuto determinare la rimozione e n gravare eccessivamente la mano nell'interes delle Amministrazioni stesse e degl'individ colpiti. Prego quindi l'onorevole De Nico di non insistere.

All'onorevole Brunetti, che ha risolleva la questione presentata dall'onorevole Fac ha risposto efficacemente il presidente d Consiglio. In un piccolo paese è facilissi spostare la maggioranza assoluta dei con glieri anche con un solo voto: e noi allo potremmo avere una crisi municipale og quindici giorni. Ecco perchè nella legge a biamo detto occorrere per la revoca del s daco, il voto di due terzi dei consiglieri a segnati al Comune. Sono questi termini i dispensabili di garanzia. Il potere discrez nale poi a qualcuno bisognava lasciarlo;